



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO



Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 2402/REP. N. 79 DEL 05 MAR. 2014

Oggetto: Comune di Alghero – Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di “Mitigazione del rischio di frane nella costa di Alghero, loc. Capo Caccia”. Ditta: Comune di Alghero.

Il Segretario Generale

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto “Approvazione Circolare 1/2010” recante “*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 2402/REP. N. 79 DEL 05 MAR. 2014

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità presentate dai Comuni relativamente al proprio territorio;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, l'intervento da realizzare ricade in un'area individuata dal P.A.I. a pericolosità da frana Hg4;

VISTA la dichiarazione del Comune di Alghero con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento in un'area a pericolosità Hg4, l'ammissibilità e la compatibilità dello stesso con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I. e la sua conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 6, lettera a) delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., è stato redatto uno studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse N.A. dai tecnici Dott. Ing. Andrea Patteri e Dott. Geol. Elisabetta Anna Pusceddu e che tale studio risulta costituito da una relazione geologica e geotecnica alla quale sono allegati gli elaborati tecnici di progetto;

CONSIDERATA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna, nella quale l'opera indicata nello studio di compatibilità si ritiene ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) delle N.A., e compatibile con quanto previsto dall'art. 23, comma 9 delle N.A., considerando in particolare che l'intervento in questione non peggiora le condizioni di equilibrio statico dei versanti e la stabilità dei suoli, come previsto alla lettera b) dello stesso comma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 2402/REP. N. 79 DEL 05 MAR. 2014

DETERMINA

di approvare lo studio di compatibilità geologica e geotecnica della Ditta Comune di Alghero relativo al progetto di "Mitigazione del rischio di frane nella costa di Alghero, loc. Capo Caccia", proposto dal Comune di Alghero.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle N.A. del PAI.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "*non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità*".

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Dott. Ing. Maurizio Cittadini